



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Vito Scalera	Presidente
dott. Salvatore Russetti	Consigliere
dott. Vittorio Gaeta	Consigliere rel.

ha pronunciato nel procedimento n. 341/14 la seguente

SENTENZA 1173/14

sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del 27.1.2014 in causa 8112/12 R.G., proposto da:

Hazrat Ali, n. 27.4.1988 Saleh Khana (Pakistan) (avv. Simona De Napoli)
APPELLANTE
contro

- 1) **Procuratore Generale presso questa Corte** (interventuto con il P.G. dott. M. Piccioli);
- 2) **Ministero dell'Interno c/o Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari** (Avv.ra Stato)

APPELLATI

FATTO E DIRITTO

Il cittadino pakistano Hazrat Ali chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento dello *status* di rifugiato, a lui negato con decisione 31.5.2012 della competente Commissione, o in subordine la protezione sussidiaria o quella umanitaria.

Il Tribunale respinse la domanda, trattata con rito sommario.

Ha appellato Hazrat, chiedendo il riconoscimento dei diritti negati. Hanno contrastato le sue conclusioni il P.G. e il Ministero.

L'impugnazione è fondata, nei termini che seguono.

Originario del nord-ovest del Pakistan, dove molte sono le zone tribali a forte

N° 341/14 RG
N° 1173/14 Sent.
N° 2072/14 Cras.
N° — Rep.



www.dirittocivilecontemporaneo.com

presenza talebana, e avendo documentato di avere lavorato nei distretti di Nowshera e di Peshawar quale autista con contratto vigente da gennaio a novembre 2011 per la ONG pakistana "IDEA", che attua programmi di sviluppo (<http://www.idea.org.pk/>), Hazran raccontò alla Commissione territoriale che il 14.10.2011 a Jamrud un gruppo di talebani lo aveva costretto a far scendere i suoi due passeggeri (trattenuti dai talebani), e successivamente a caricare nell'auto due guerriglieri armati da portare da un capo-milizia; compiti analoghi avrebbe dovuto svolgere anche in seguito, senza nulla raccontare alla polizia a pena della vita sua o dei compagni. Fermato a un posto di blocco, aveva comunque dato alcune informazioni alla polizia, che tuttavia non aveva saputo proteggere i due compagni dell'ONG, poi uccisi dai talebani. Avendo ricevuto successive minacce dai miliziani, aveva deciso di espatriare, arrivando in Italia il 16.11.2011.

La Commissione ritenne poco credibile tale versione, apparendo inverosimile che i talebani non avessero indicato all'autista i percorsi utili a evitare controlli di polizia, e che quest'ultima non fosse stata in grado di tutelare l'autista.

Analogo il giudizio del Tribunale, che ha ritenuto inverosimile anche la non piena collaborazione con la polizia.

Tali valutazioni non sono condivisibili, per le ragioni indicate nell'appello, in seguito di fatto richiamate.

Anzitutto si rileva la singolarità del giudizio del Tribunale sulle dichiarazioni alla Commissione, che sarebbero per un verso ampie e adeguate sì da rendere superfluo l'ascolto, e per altro verso frammentarie, imprecise, incongrue e implausibili.

L'evidente contraddizione logica, mirata a giustificare il diniego di ascolto giudiziale, non considera che l'asilante, non essendo controparte né della Commissione né tanto meno del Tribunale, viene interrogato non perché manifesti



www.dirittocivilecontemporaneo.com

contraddizioni nel racconto, ma perché spieghi i fatti. Eventuali apparenti incongruenze possono essere oggetto di domande di chiarimento, tanto più se come nella specie riguardano circostanze significative, ma non decisive.

Non può quindi avvalorarsi un *modus procedendi*, di fatto analogo alla regola basica, propria di chi effettui il controesame del dichiarante “ostile” nel processo penale, di non fare domande di chiarimento che consentano di “rimediare” a precedenti falsità o debolezze narrative: l’audizione del richiedente asilo, infatti, non è un controesame. Che poi, all’esito dell’ascolto approfondito, possano residuare gravi contraddizioni o punti oscuri, tali da portare al rigetto della domanda di protezione, è un’evenienza fisiologica, che però la Commissione e il giudice non devono né favorire né evitare. In altri termini, l’esaminante ha il compito non già di coltivare i dubbi dentro di sé, bensì, se possibile, di *scioglierli chiedendo*.

La Corte peraltro, considerata la non assoluta necessità dell’ascolto alla luce del tempo trascorso dai fatti, ritiene di poter decidere sin da ora la causa, attesa la chiara marginalità e irrilevanza delle debolezze narrative ravvisate.

Ed infatti, la narrata incapacità dei talebani di indicare a Hazrat i percorsi da fare per evitare la polizia, o incapacità di quest’ultima di tutelare i suoi cittadini, o ancora collaborazione solo parziale dell’autista con le forze dell’ordine, appaiono non già indice di falsità o inattendibilità del dichiarante, bensì riflesso della oggettiva e grave ambiguità della situazione del Pakistan nord-occidentale.

Nel porre le domande, la Commissione mostrò chiare perplessità sull’affermazione di Hazrat, che alcune zone erano sotto il controllo della polizia (ad es., Peshawar) e altre non lontane no, senza considerare che, se pure una città delle dimensioni di Peshawar (circa 3 milioni di abitanti) fosse sotto il controllo dei talebani, la situazione di quel Paese sarebbe di tipo non “pakistano”, bensì “iracheno” o



"afghano". Così come il controllo del territorio, che i talebani detengono in certe zone del Pakistan nordoccidentale, non è per fortuna così pieno da consentire la gestione di percorsi assolutamente sicuri per sfuggire alle forze dell'ordine – tant'è che fu necessario il sequestro dell'autista di una insospettabile ONG, per attuare il trasporto relativamente sicuro di due guerriglieri armati.

La Corte pertanto ritiene che, nel suo complesso, il racconto dell'appellante sia plausibile e non smentito da elementi di segno contrario, sì da essere pienamente valutabile ai fini dell'accoglimento della domanda (cfr. Cass. 994/12 e 20912/11). Tanto più che, in virtù dei principi generali sull'onere della prova nelle procedure dei richiedenti asilo, sono inidonei a portare al rigetto della domanda di protezione non solo i dubbi solo ipotetici come quelli esaminati, ma anche i dubbi ragionevoli, e però non tali da inficiare irrimediabilmente l'attendibilità del racconto.

Il racconto di Hazrat ha carattere individualizzante, e riguarda una situazione di conflitto armato interno (nel senso indicato da CGUE 30.1.2014, Diakité), e cioè essenzialmente il conflitto coi talebani, che notoriamente perdura senza trovare risolutivo contrasto da parte dello Stato pakistano (cfr. in tal senso *Human Rights Watch*, World Report 2014, pagg. 366 ss.; *Amnesty International*, Rapporto 2013, pagg. 348 ss., con particolare riferimento alle zone tribali nordoccidentali in cui si trovano anche Peshawar e Nowshera).

E' il caso di aggiungere che, in quella situazione di guerra a (più o meno) bassa intensità, il mestiere di autista per sua natura comporta il rischio di entrare in conflitto sia con le forze dell'ordine che con i talebani, e che questi ultimi non possono vedere di buon occhio l'attività di promozione sociale svolta dalle ONG, quand'anche nazionali come la "IDEA", in astratto meno classificabile come emanazione di costumi occidentali da combattere.



www.dirittocivilecontemporaneo.com

Va così riconosciuta la protezione sussidiaria prevista dagli artt. 14 ss. d.lgs. 251/07, sussistendo il rischio concreto, in caso di ritorno nel Paese di origine, di trattamenti contrari ai diritti umani fondamentali e/o di minacce alla incolumità, rispetto ai quali le autorità pakistane non appaiono in grado di tutelare con ragionevole certezza Hazrat.

Considerata la revoca del gratuito patrocinio concesso in primo grado, e la mancata ammissione per l'appello, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14, tenuto conto del valore indeterminato della causa e del notevole impegno del difensore, in € 5800,00 per il primo grado e € 6700,00 per l'appello, oltre ad accessori, con la chiesta distrazione.

P.Q.M.

in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del 27.1.2014 in causa 8112/12 R.G., riconosce lo *status* di protezione sussidiaria a Hazrat Ali condanna il Ministero appellato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, che distrae all'avv. Simona De Napoli e liquida in complessivi € 12500,00 (dodicimilacinquecento/00) per compenso e € 250,00 per spese, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.

Così deciso in Bari, 1.7.2014


Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITO IN CANCELLERIA
Bari, 17 LUG 2014

L. CANCELLERIA

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonella PAPARELLA



Stampa illeggibile

